

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2971 del 10/06/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> DITTA FA GAS SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE IN FAENZA, VIA EMILIA PONENTE, 21. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 2937/2016 DEL 22/08/2016, PER ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI - . MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3134 del 10/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno dieci GIUGNO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **DITTA FA GAS SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE IN FAENZA, VIA EMILIA PONENTE, 21.** - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. **2937/2016 DEL 22/08/2016**, PER ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI - . **MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. 2937/2016 del 22/08/2016 , a favore della **Società FA.GAS. s.r.l.** (P.IVA 00068580398), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA), via Emilia Ponente, 21, per l'attività di distributore di carburanti, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art.124 del Digs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)– di competenza comunale.

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico dell'Unione della Romagna Faentina in data 18/01/2022 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 102525/2022 del 24/01/2022, successivamente integrata con nota ns PG 13728/2022 del 28/01/2022 (Pratica Sinadoc 5986/2022) **dalla Società FA.GAS. s.r.l. (P.IVA 00068580398), avente sede legale a Faenza (RA), via Emilia Ponente, 21** , con la quale

chiede la **modifica non sostanziale dell'AUA n. 2937/2016 del 22/08/2016, relativa all'installazione di un sistema di aspirazione di eventuale acqua di prima pioggia che possa confluire all'interno dei pozzetti passi d'uomo delle cisterne del carburante**, per l'impianto di distribuzione carburanti sito in comune di **via Emilia Ponente, 21**.

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 5986/2022, emerge che:

- la Ditta svolge attività di distributore di carburanti;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 18/01/2022 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da ARPAE SAC con PG 102525/2022 del 24/01/2022, successivamente integrata con nota ns PG 13728/2022 del 28/01/2022, per la modifica non sostanziale dell'AUA n. 2937/2016 del 22/08/2016, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale.
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato con nota PG 16900/2022 del 02/02/2022
- con nota PG 53264/2022 del 30/03/2022 lo SUAP ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa di ARPAE Servizio Territoriale di Faenza - Bassa Romagna;
- con nota PG 61983/2022 del 13/04/2022. o SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Società in data 13/04/2022;
- con nota PG 72846/2022 del 02/05/2022 lo SUAP ha trasmesso della documentazione integrativa volontaria presentata dalla Società in data 02/05/2022;
- La modifica non sostanziale oggetto dell'istanza prevede:
 - L'installazione di un erogatore singolo di additivo "adblue" (urea), dotato di n. 2 pistole con singola erogazione alternata e con relativo serbatoio per "adblue", fuori terra di capacità pari a mc. 3,00;
 - lo spostamento dell'erogatore doppio multiprodotto sull'isola posta più arretrata rispetto alla strada;
 - l'installazione di una colonnina di ricarica elettrica, collegata ad impianto fotovoltaico e alla rete elettrica;
 - l'installazione di un sistema fisso atto all'aspirazione di acque di prima pioggia ricadenti all'interno dei pozzetti passo d'uomo delle cisterne interrato di stoccaggio del carburante presenti nell'impianto; tali pozzetti risultano essere a tenuta e all'interno degli stessi sono installate le tubazioni di collegamento dei prodotti petroliferi (benzine e gasoli) con gli erogatori e le tubazioni per il caricamento del carburante nelle cisterne.
- ai fini dell'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. 2937/2016 del 22/08/2016, l'Unione della Romagna Faentina con nota PG 79392/2022 del 12/05/2022, **ha trasmesso il parere favorevole** alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica, allegando la nuova **planimetria della rete fognaria – Disegno Fogne del mese di novembre 2021, (trasmessa dalla ditta a questa ARPAE SAC con nota PG 72846/2022 del 02/05/2022)**;

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n.2937/2016 del 22/08/2016 ,

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. n.2937/2016 del 22/08/2016, a favore della **Società FA.GAS. s.r.l.**, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **La modifica non sostanziale dell'AUA** adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 2937/2016 del 22/08/2016**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Società FA.GAS. s.r.l. (P.IVA 00068580398)**, **avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA), via Emilia Ponente, 21**, per l'esercizio dell'attività di **distributore di carburanti**, nei seguenti termini:

l'Allegato A) che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in rete fognaria (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) è sostituita dall'Allegato A) al presente provvedimento.

la planimetria allegata alla DET – AMB n. 2937/2016 del 22/08/2016 è sostituita dalla planimetria allegata al presente provvedimento - planimetria della rete fognaria – Disegno Fogne del mese di novembre 2021.

2. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di adozione dell'AUA n.2937/2016 del 22/08/2016 ;**
3. **DI MANTENERE invariata la validità dell'AUA**, fissata in **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente alla Ditta interessata**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e ad HERA spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN RETE FOGNARIA PUBBLICA**CONDIZIONI:**

- A) L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di distribuzione carburanti, origina acque reflue, classificate acque reflue di prima pioggia che vengono recapitate in pubblica fognatura mista. L'impianto finale di trattamento è l'impianto di depurazione Formellino di Faenza.
- B) il sistema di aspirazione di acque di prima pioggia ricadenti all'interno dei pozzetti passo d'uomo delle cisterne interrato di stoccaggio dei carburanti è stato progettato per raccogliere eventuali acque meteoriche che potrebbero infiltrarsi dai chiusini a seguito di abbondanti piogge;
- C) in base ai dati della piovosità media della zona in oggetto, l'azionamento del sistema avverrà per circa 2/3 volte nell'arco dell'anno (circa 0,30 mc per ogni passo d'uomo). Il sistema è collegato a n.4 cisterne per un totale di 1,20 mc/anno di acque di prima pioggia da avviare a trattamento;
- D) **la modifica di cui sopra non modifica quantitativamente la portata delle acque di prima pioggia verso il sistema di trattamento.**
- E) non sono state apportate modifiche rispetto alla superficie totale impermeabile soggetta alla DGR 286/05 e al sistema di trattamento delle acque di prima pioggia precedentemente autorizzato;
- F) l'area di distribuzione metano e GPL, non oggetto di modifica, è esclusa dai dettami della DGR 286/05 in forza della presentazione di un apposito Piano di Gestione citato nell'AUA in corso di validità;
- G) **Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05 risultano di 2104 mq come da tavola "Planimetria fognature rev2 di novembre 2021", allegata alla presente AUA;**
- H) Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione e del disoleatore risulta già valutato dalla precedente AUA ($V_{pp}=10,52$ mc, $V_{sed}=1,38$ mc, $V_{dis}=498L$, $T_s=16,6$ min, $C_f=100$, portata della pompa= 0,5 L/s) e l'impianto risulta conforme a quanto previsto dalla DGR 286/05.
- I) Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore, in rete fognaria pubblica in via Emilia Ponente.
- J) dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via Emilia Ponente;
- K) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto, indicato nella planimetria delle rete fognaria, con la lettera "A" a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- L) i rapporti di prova relativi ai campioni delle acque di prima pioggia (autocontrolli) presentati dalla ditta (annualità 2019-2020-2021), non contengono, per i parametri ricercati, superamenti dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 s.m.i. per scarichi in rete fognaria pubblica;
- M) le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento recapitano nella rete fognaria pubblica.

PRESCRIZIONI:

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), non oggetto della presente autorizzazione, unicamente gli scarichi derivanti da acque di prima pioggia.
2. lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 e s.m.i. per scarichi in rete fognaria, per i seguenti parametri: **SST, COD, Idrocarburi Totali, azoto ammoniacale.**
3. dovrà essere eseguito, con **cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 s.m.i. per scarichi in rete fognaria, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad AR-PAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna - Distretto di Faenza Bassa Romagna;

4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra possono essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature è a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
6. Lo svuotamento della vasca prima pioggia previo passaggio nel disoleatore, deve essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non deve superare 0,5 l/sec..
7. dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 e smi;
8. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
9. nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna - Distretto di Faenza Bassa Romagna;
10. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne devono essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
11. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
12. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
13. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
14. La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del legale rappresentante della società, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
15. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il pre-

lievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16. *Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.*
17. la nuova planimetria della rete fognaria "Tavola fogne - rev2 del mese di novembre 2021" , ove è indicata la rete fognaria e il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;
18. Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.